



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 26 del 27/01/2020

Oggetto: Convenzione tra ISPRO e l'Istituto Fiorentino di cura ed assistenza (IFCA) per l'effettuazione dell'esame di colonscopia virtuale con TC		
Struttura Proponente	Dipartimento Amministrativo	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Bilancio, contabilità e investimenti	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Veronica Margelli
	Estensore	Veronica Margelli
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa	Conto Economico	Anno
€ 19.000	Serv. San. per ass. specialist. da altri	2020

Eseguibile a norma di Legge dal 27 GEN. 2020
Pubblicato a norma di Legge il 27 GEN. 2020
Inviato al Collegio Sindacale il 27 GEN. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- Deliberazione DG n. 150 del 31 maggio 2018 con la quale è stato adottato lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);

Richiamato/e:

- l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice in materia di contratti pubblici";
- l'art. 25 "Modifiche all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/216" del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019 della Regione Toscana che ha previsto, a livello di prevenzione secondaria, il pieno mantenimento dei LEA con valori di estensione superiori al 90%;
- le DGRT n. 1342/2004 e n. 1235/2012 che riconoscono ISPRO quale Centro di Riferimento Regionale toscano per l'attività di screening;

Premesso che:

- le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- il protocollo di screening tra ISPRO e Azienda USL Toscana Centro prevede, nei pazienti risultanti positivi alla ricerca di sangue occulto fecale (primo livello dello screening del colon-retto), l'esecuzione della colonscopia come esame di approfondimento e, qualora la colonscopia risulti incompleta o presenti controindicazioni per il paziente, l'esecuzione di una colonscopia virtuale con TC;
- ISPRO:
 - non è dotato della strumentazione tecnica necessaria per effettuare la colonscopia virtuale con TC;
 - ha interesse a concludere convenzioni con Enti privati e Pubblici in quanto strumenti atti a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, una migliore qualità dei servizi prestati e realizzare maggiori economie;

Tenuto conto che:

- è interesse del Servizio Sanitario regionale toscano fornire ai propri utenti la generalità delle prestazioni specialistiche e pertanto, laddove una struttura non riesca ad erogare direttamente alcune prestazioni, acquisire le medesime da altre strutture del pubblico servizio mediante appositi atti convenzionali;

Dato atto che:

- ISPRO, per garantire l'effettuazione dell'esame di colonscopia virtuale con TC, ha richiesto la disponibilità:
 - all'Azienda USL Toscana Centro come da nota protocollo n. 1910 del 12 luglio 2019 agli atti;
 - all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi come da lettera protocollo n. 1911 del 12 luglio 2019 agli atti;
 - all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer come da lettera protocollo n. 1912 del 12 luglio 2019 agli atti;

Preso atto che:

- l'Azienda USL Toscana Centro ha risposto negativamente alla richiesta di ISPRO, essendo impossibilitata, per motivi di saturazione di utilizzo delle apparecchiature in dotazione, ad incrementare il numero di esami come da lettera protocollo n. 83565 del 24 luglio 2019 agli atti;
- l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi non ha dato riscontro entro il termine di 20 giorni indicato nella sopra citata lettera protocollo n. 1911 del 12 luglio 2019, confermando quindi di fatto la non disponibilità per l'effettuazione del suddetto esame;
- l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer ha negato la disponibilità alla collaborazione con ISPRO per l'effettuazione del citato esame per mancanza di strumenti e professionalità adeguate come da lettera protocollo n. 5832 del 17 luglio 2019 agli atti;

Visto:

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, che prevede l'affidamento diretto di servizi, lavori e forniture per importo inferiore a € 40.000 senza la previa consultazione di due o più operatori economici;

Valutato di:

- prevedere un fabbisogno annuale di circa 60 esami di colonscopia virtuale con TC, stante i dati storici registrati dall'Istituto negli anni precedenti per la prestazione in oggetto e acquisita la stima ipotizzata dal Direttore S.C. Screening e Prevenzione Secondaria del 20 gennaio 2020 agli atti;
- stimare un costo annuale per l'effettuazione dei suddetti esami di colonscopia virtuale con TC pari a € 19.000, confermando quindi la possibilità di procedere con l'affidamento diretto senza la previa consultazione di due o più operatori economici stante la cifra prevista inferiore a € 40.000;

Considerato che:

- IFCA, nel panorama sanitario regionale, è una società sanitaria privata, convenzionata con il sistema sanitario nazionale e che svolge attività diagnostica, chirurgica e riabilitativa;
- IFCA collabora attivamente con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e con l'Azienda USL Toscana Centro per l'erogazione di prestazioni in convenzione con il sistema sanitario nazionale;
- IFCA possiede la strumentazione, le professionalità e l'esperienza idonee per rispondere adeguatamente alle necessità di ISPRO per l'effettuazione dell'esame diagnostico di colonscopia virtuale con TC;
- IFCA è in possesso dei requisiti adeguati a svolgere il servizio richiesto, in particolare di quanto indicato all'art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016 ss.mm.ii.;
- IFCA gode della certificazione ISO 9001/2015;
- IFCA è una struttura ubicata in una zona vicina all'Istituto e quindi facilmente raggiungibile dagli utenti interessati all'effettuazione del citato esame, garantendo una maggiore qualità del percorso assistenziale dell'utenza;
- la suddetta ubicazione strategica di IFCA garantisce maggiore efficienza organizzativa determinando così una maggiore economicità;

Acquisito per vie brevi il parere favorevole della Direzione ISPRO ad avviare il procedimento di affidamento diretto del servizio ad IFCA, stante quanto sopra;

Preso atto che:

- a seguito di successive revisioni della suddetta bozza di convenzione, ISPRO e IFCA hanno raggiunto un accordo concretizzatosi nella convenzione di cui all'allegato Lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le parti hanno raggiunto un'intesa concordando che l'atto di nomina a Sub-Responsabile esterno del trattamento dei dati personali verrà redatto e firmato in seguito alla sottoscrizione della suddetta convenzione e ne costituirà parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- la convenzione di cui all'Allegato Lettera "A" del presente atto ha validità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2020, tenuto conto anche dell'eventuale periodo intercorrente tra tale data e la sottoscrizione, con facoltà di rinnovo di un ulteriore anno mediante scambio di corrispondenza tra le parti;
- ISPRO si impegna a corrispondere a IFCA, per l'effettuazione delle attività oggetto della convenzione di cui alla Lettera "A", l'importo di:
 - € 199,50 per ciascun esame di colonscopia virtuale con TC (cod. 87.64.1. del nomenclatore della regione Piemonte);
 - € 299,25 per ciascun esame di colonscopia virtuale con TC con e senza mdc (cod. 87.64.2. del nomenclatore della regione Piemonte);
- per il periodo di validità della convenzione, pari ad una annualità, l'importo per l'effettuazione delle attività oggetto del suddetto accordo è valutabile in € 19.000 e che tale importo verrà imputato per il 2020 a valere del conto economico 3B02023304 SERV. SAN. PER ASS. SPECIALIST. DA ALTRI;
- l'autorizzazione all'imputazione di spesa sarà definita con successivo atto a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo 2020;

Precisato altresì che:

- IFCA mette a disposizione, oltre alle proprie strutture, anche il proprio personale dipendente per l'effettuazione dell'esame diagnostico di colonscopia virtuale con TC per conto di ISPRO;
- la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività oggetto della convenzione, è a carico di IFCA;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della convenzione di cui all'allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto ancora di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati all'esigenza di dare avvio all'attività;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Acquisito il visto di regolare imputazione di spesa da parte della S.S. Bilancio, Contabilità ed Investimenti;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.);

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, autorizzandone la stipula, la convenzione tra ISPRO e IFCA, di cui all'allegato Lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati all'esigenza di dare avvio all'attività;
- 2) di corrispondere ad IFCA, per l'attività oggetto della suddetta convenzione:
 - € 199,50 per ciascun esame di colonscopia virtuale con TC (cod. 87.64.1. del nomenclatore della regione Piemonte);
 - € 299,25 per ciascun esame di colonscopia virtuale con TC con e senza mdc (cod. 87.64.2. del nomenclatore della regione Piemonte);
- 3) di imputare l'importo stimato per la collaborazione oggetto della suddetta convenzione per l'anno 2020 valutabile in € 19.000 al conto economico 3B02023304 SERV. SAN. PER ASS. SPECIALIST.

DA ALTRI e che l'autorizzazione all'imputazione di spesa sarà definita con successivo atto a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo 2020;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 agosto 2005.



**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)



**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)



**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A"

Convenzione tra ISPRO e l'Istituto Fiorentino di Cura ed assistenza (IFCA) per l'effettuazione dell'esame di colonscopia virtuale con TC

n. pagine 6

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale

S.C. Attività Tecnico – Amministrative

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria

S.S. Bilancio, Contabilità ed Investimenti

27 GEN. 2020

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO) E L'ISTITUTO FIORENTINO DI CURA ED ASSISTENZA (IFCA) PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ESAME DI COLONSCOPIA VIRTUALE CON TC

TRA

L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, di seguito denominato "ISPRO" o "Istituto", con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio, 2, Codice Fiscale 94158910482 e Partita IVA 05872050488, legalmente rappresentato dal Prof. Gianni Amunni nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso in Firenze, che interviene per questo atto non in proprio, ma nella veste di Direttore Generale dell'Istituto medesimo di cui al Decreto del Presidente G.R.T. n. 177 del 16.12.2016;

E

L'Istituto Fiorentino di Cura ed Assistenza, di seguito denominato "IFCA" o "Casa di Cura", facente parte del Gruppo GIOMI Spa, con sede legale in Roma, via Carso, 44, Partita IVA 00619881003, rappresentato dall' Amministratore Delegato Dr. Francesco Matera nato a Roma il 14 dicembre 1953;

congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO CHE

La Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 ha istituito ISPRO, subentrato, a decorrere dal 01.01.2018, all'Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica (ISPO), il quale, a sua volta, era subentrato, dal 01.07.2008, al Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO);

dal 1998 l'ex Azienda Sanitaria di Firenze (ASF), oggi Azienda USL Toscana Centro, e il CSPO hanno stipulato convenzioni riguardanti l'attività di screening oncologico e di consulenza diagnostica in ambito oncologico, al fine di definire i rapporti economici ed organizzativi;

L'ultima convenzione sottoscritta tra l'ex ASF ed il CSPO, in data 28.02.2005 e scaduta in data 31.12.2006, è stata prorogata, mediante scambio di corrispondenza, fino al 30.03.2007;

la collaborazione fra i due enti (oggi AUSL Toscana Centro e ISPRO) è proseguita senza che siano intervenute soluzioni di continuità, anche in seguito alla scadenza della suddetta convenzione e che attualmente l'Istituto svolge, per l'Azienda USL Toscana Centro attività di screening oncologico ed in particolare di screening con ricerca del sangue occulto nelle feci;

il protocollo di screening prevede, nei pazienti risultanti positivi alla ricerca di sangue occulto fecale (primo livello dello screening del colon-retto), l'esecuzione della colonscopia come esame di approfondimento e, qualora la colonscopia risulti incompleta o presenti controindicazioni per il paziente, l'esecuzione di una colonscopia virtuale con TC;

- ISPRO, non essendo dotato della strumentazione necessaria per effettuare la colonscopia virtuale con TC, ha richiesto all'Azienda USL Toscana Centro la disponibilità ad eseguire il suddetto esame come da lettera Prot. n. 1910 del 12.07.2019, agli atti;
- l'Azienda USL Toscana Centro ha risposto negativamente alla richiesta di ISPRO, essendo impossibilitata, per motivi di saturazione di utilizzo delle apparecchiature in dotazione, ad incrementare il numero di esami come da lettera Prot. n. 83565 del 24.07.2019 agli atti;
- la Direzione di ISPRO ha altresì avanzato formale richiesta all'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi come da lettera Prot. n. 1911 del 12.07.2019 agli atti e all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer come da lettera Prot. n. 1912 del 12.07.2019 agli atti, per richiedere la disponibilità delle suddette Aziende ad eseguire gli esami di colonscopia virtuale con TC, che non possono essere garantiti dall'Azienda USL Toscana Centro;
- l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer ha negato la disponibilità alla collaborazione con ISPRO per l'effettuazione del citato esame per mancanza di mezzi e di professionalità come da lettera Prot. n. 5832 del 17.07.2019 agli atti e che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi non ha dato riscontro entro il termine di 20 giorni indicato nella lettera Prot. n. 1911 del 12.07.2019 agli atti, confermando quindi di fatto la non disponibilità per l'effettuazione del suddetto esame;
- IFCA è una società facente parte del Gruppo GIOMI S.p.A. che svolge attività diagnostica, chirurgica e riabilitativa;
- IFCA gode della certificazione ISO 9001/2015, è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
- IFCA collabora con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e con l'Azienda USL Toscana Centro per l'erogazione di prestazioni in convenzione con il S.S.N.;
- IFCA ha interesse ad operare in sinergia con gli Enti del S.S.R. per l'erogazione di servizi in convenzione e possiede la strumentazione, le professionalità e l'esperienza necessarie per l'effettuazione dell'esame di colonscopia virtuale con TC;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1 - PREMESSA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono pienamente vincolanti tra le Parti, i loro successori e/o aventi causa.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. IFCA si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire ad ISPRO l'effettuazione degli esami diagnostici di colonscopia virtuale con TC e di colonscopia virtuale con TC con e senza mezzo di contrasto, la refertazione, la registrazione su supporto digitale dell'esame che saranno di proprietà di ISPRO. IFCA pertanto non è autorizzata a mantenere registrazioni permanenti su supporti digitali e archiviare i dati e le immagini di pazienti inviati da ISPRO.

2. A tal fine la Casa di Cura si rende disponibile a mettere a disposizione oltre alle proprie strutture anche il personale e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

3. Le Parti si riservano di concordare, nel corso della durata della convenzione, eventuali variazioni e/o integrazioni alle attività, anche in conseguenza di sopravvenute modifiche dell'operatività e dell'organizzazione di una delle Parti.

ART. 3 – SEDE

1. L'attività oggetto della presente convenzione sarà resa presso le strutture ambulatoriali, Villa Ulivella e Glicini, della Casa di Cura, in Via del Pergolino 4/6, Firenze.

ART. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le parti si impegnano a concordare e produrre congiuntamente una procedura operativa in seguito alla stipula della presente convenzione, che definisca le modalità organizzative e procedurali di tutto il percorso del paziente (dalla richiesta di prestazioni oggetto del presente accordo, alla refertazione delle immagini).

2. Le prestazioni oggetto della convenzione sono svolte dal personale dipendente di IFCA secondo i modi ed i tempi concordati tra il Referente dell'attività per ISPRO ed il Referente dell'attività per la Casa di Cura di cui all'art. 3 della presente convenzione, secondo criteri di professionalità qualificata e garantendo comunque gli stessi standard qualitativi forniti all'interno di IFCA. IFCA si impegna a garantire l'appuntamento entro 30 giorni di calendario dalla data della richiesta. IFCA fornirà il referto entro 7 giorni di calendario dalla data di erogazione della prestazione.

3. ISPRO si impegna al ritiro del referto presso la struttura ambulatoriale di Radiologia della Casa di Cura tramite un proprio dipendente munito di delega, dichiarando che lo stesso rappresenta unico originale non riproducibile essendo di proprietà di ISPRO.

4. ISPRO, tramite il proprio personale dipendente assegnato alla S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, invia il referto prodotto da IFCA al paziente ed inserisce l'esito dell'esame nel gestionale RETX.

5. IFCA si impegna a non archiviare i dati e le immagini radiologiche che verranno consegnati ad ISPRO.

ART. 5 – REFERENTI DELL'ATTIVITÀ

1. I Referenti dell'attività per la gestione della presente convenzione sono:

- per ISPRO il Direttore Sanitario, Dr. Riccardo Poli;

- per IFCA il Direttore Sanitario, Dr.ssa Viviana Pasquini ed il Dr. Lapo Sali.

2. Il Referente dell'attività è munito dei poteri necessari per assumere le decisioni tecniche ed operative che risultassero necessarie per l'esecuzione delle prestazioni.

3. I Referenti dell'attività garantiranno l'efficace e la corretta interazione tra le Parti, anche in ordine all'esame congiunto dei problemi eventualmente insorgenti nell'espletamento delle attività di cui all'art. 2 della convenzione e alla possibile individuazione di soluzioni condivise.

ART. 6 – TARIFFE E FATTURAZIONE

1. ISPRO si impegna a corrispondere a IFCA l'importo:
 - di Euro 199,50 per la Colonscopia Virtuale con TC (cod. 87.64.1 del nomenclatore della Regione Piemonte);
 - di Euro 299,25 per la Colonscopia Virtuale con TC con e senza mdc (cod. 87.64.2 del nomenclatore della Regione Piemonte);
2. La regolare effettuazione dell'attività oggetto della convenzione sarà attestata dal Referente dell'attività per ISPRO, il Direttore Sanitario Dr. Riccardo Poli.
3. Gli importi dovuti relativi all'attività svolta saranno corrisposti da ISPRO a seguito di emissione di fattura elettronica. La fatturazione delle prestazioni erogate sarà effettuata con cadenza trimestrale. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Istituto ed inviate elettronicamente con codice univoco UFGYH.
4. Il corrispettivo dovrà essere corrisposto da ISPRO entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura sul Sistema di Interscambio SDI.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

1. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività oggetto della convenzione, è a carico di IFCA.

ART. 8 – DATI PERSONALI, CONFLITTO DI INTERESSI; PREVENZIONE DELLE CORRUZIONE E TRASPARENZA

1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento UE del 2016/679 in materia di protezione di dati personali e sensibili e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. ISPRO, Responsabile del trattamento nell'ambito della convenzione fra l'Istituto e l'Azienda USL Toscana Centro riguardo gli screening oncologici, nomina ai fini del presente atto ed ai sensi dell'art. 8 dell'atto di nomina a Responsabile del trattamento sottoscritto in data 18.06.2019, IFCA Sub-responsabile del trattamento. E' allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'atto di nomina a Sub-responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 par. 4 del Regolamento UE del 2016/679, allegato "A".
2. Il personale impegnato nell'attività di cui all'art. 2 della presente convenzione è soggetto all'osservanza del segreto professionale ed in particolare alla normativa prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
3. Il personale medico e sanitario coinvolti nell'attività di cui alla presente convenzione si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto d'interessi ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013.

4. Il personale medico e sanitario coinvolti rispettano le misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza previste nella vigente normativa sulla prevenzione della corruzione (L. 190/2012 e successivi decreti attuativi).

ART. 9 – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

1. IFCA si impegna:

- a) a rispettare gli stessi standard qualitativi per le attività definite nella presente convenzione, fogniti all'interno della Casa di Cura stessa;
- b) ad agire con la normale diligenza, correttezza e professionalità richieste per lo svolgimento delle attività di cui è incaricata in forza della presente convenzione, adibendo personale con adeguati requisiti ed operando secondo buona fede.

ISPRO si impegna:

- a) a liquidare all'Azienda il corrispettivo per le attività da quest'ultima svolte;
- b) a non appropriarsi od oscurare in nessun modo il contributo dell'Istituto nell'espletamento delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione.

ART. 10 – DURATA, RINNOVO E PROROGA

1. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2020, tenuto conto anche del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e la data di sottoscrizione del presente atto, ed ha durata di anni uno, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno mediante nota scritta tra le Parti.

2. ISPRO si riserva la possibilità di attivare, con preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per un nuovo accordo contrattuale.

3. Le Parti possono recedere dalla presente convenzione, senza dover erogare alcun corrispettivo per l'esercizio di tale facoltà, dando preavviso ad ISPRO non inferiore a 90 giorni e ad IFCA di 30 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata A/R.

ART. 11 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

1. Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere reciprocamente contestate per iscritto dalle Parti da inviare per mezzo PEC. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione o in ragione della presente convenzione, entro un termine massimo di 30 giorni dal sorgere della contestazione sollevata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere, in questo modo, un accordo entro il suddetto termine, qualsiasi controversia sorta in ordine all'esecuzione di questo contratto sarà rimessa alla competenza del Tribunale di Firenze.

2. Nel caso si rendesse necessaria la sospensione o la cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore, le Parti si impegnano a consultarsi per un'equa e soddisfacente soluzione dei problemi conseguenti.

3. Le clausole previste dal presente contratto, sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

4. Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e firmato dalle Parti.

ART. 12 – REGISTRAZIONE E COMPETENZE GIURISDIZIONALI

1. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico di ISPRO, beneficiaria delle prestazioni.
2. Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà di competenza del Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, li.....

Per l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)
Il Direttore Generale
Prof. Gianni Amunni

Per l'Istituto Fiorentino di Cura ed Assistenza (IFCA)
L'Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matera